

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto
AmbientaleValutazione
Ambientale Strategica

I Sottoscritti

PRESENTANO

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al progetto sotto indicato:

“POLO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI LEGOLI - RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DI SERVIZIO DELLA DISCARICA E CONTESTUALE RECUPERO DI NUOVE VOLUMETRIE – Comune di Peccioli – Pisa” in merito all'elaborato **“ROS-RT-010 - RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI”** pubblicato in data 28/11/2023

e si dichiarano insoddisfatti delle risposte superficiali e ripetitive che Belvedere SpA ha dato a tutte le osservazioni presentate. Per quanto sopra riteniamo il contenuto del documento **“ROS-RT-010 - RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI”** non pertinente ed utile alla tutela dell'ecosistema, delle persone e delle forme di vita che lo abitano.

In particolare, vogliamo sottolineare le risposte:

3.1 OSCURAMENTO DATI NON MOTIVATO

Il proponente si limita a rispondere superficialmente che “l'oscuramento dei dati presenti nel piano finanziario risulta irrilevante nel procedimento in oggetto” e che “Belvedere Spa è una società privata che ha maturato la decisione di non rendere pubblici i dati finanziari inerenti alla propria attività”

Il piano economico-finanziario è richiesto nella valutazione d'impatto ambientale (VIA) per fornire una valutazione completa degli effetti economici derivanti da un progetto proposto sull'ambiente circostante. La VIA è un processo che valuta gli impatti ambientali di un progetto proposto prima che venga autorizzato o attuato. La considerazione degli aspetti economici e finanziari è parte integrante di questo processo per diversi motivi:

1. Valutazione globale dell'impatto: Il piano economico-finanziario consente di valutare gli impatti economici complessivi del progetto, inclusi costi e benefici. Questa valutazione può contribuire a fornire un quadro più ampio della sostenibilità del progetto.
2. Risorse finanziarie necessarie: Il piano fornisce informazioni dettagliate sulle risorse finanziarie richieste per l'implementazione del progetto. Ciò è essenziale per valutare la fattibilità economica del progetto e se il proponente dispone delle risorse necessarie per attuare le misure di mitigazione degli impatti ambientali.
3. Valutazione degli investimenti e dei rendimenti: Il piano economico-finanziario consente di stimare gli investimenti necessari per il progetto e di valutare i rendimenti attesi nel corso del tempo.
4. Identificazione dei costi ambientali: Il piano può aiutare a identificare i costi associati alla gestione degli impatti ambientali del progetto. Questi costi dovrebbero includere misure di mitigazione, ripristino ambientale e altre azioni necessarie per ridurre o compensare gli impatti negativi.
5. Supporto alle decisioni: La valutazione economica può fornire informazioni cruciali per i decisori e le autorità responsabili nel processo decisionale sulla fattibilità e l'approvazione del progetto. Può aiutare a bilanciare gli aspetti economici con quelli ambientali e sociali.

In sintesi, il piano economico-finanziario è richiesto nella VIA per garantire che gli impatti economici siano adeguatamente considerati e valutati insieme agli impatti ambientali, permettendo una valutazione complessiva della sostenibilità del progetto proposto.

La decisione da parte del proponente di oscurare i dati del piano finanziario al pubblico impedisce sia l'analisi che la partecipazione completa del pubblico al processo in corso.

Il proponente, nel negare la possibilità di analizzare i dati del piano economico al pubblico, ricorda di essere una società privata ma tralascia di specificare come, la pubblicazione di tali dati, avrebbe danneggiato i propri interessi economici e commerciali; la normativa vigente specifica che la pubblicazione dei dati può non avvenire nel caso arrechi un pregiudizio concreto e quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra la pubblicazione dei dati e il pregiudizio.

3.2 DOCUMENTAZIONE NON COMPLETAMENTE VALUTABILE

Il proponente, nel ripetere la propria tipologia di entità giuridica a giustificazione della censura e della scarsa trasparenza verso il pubblico, dichiara che l'impossibilità da parte del pubblico di analizzare i dati presenti nel Piano Finanziario è irrilevante per l'esame dello Studio di Impatto Ambientale.

Come esposto nelle nostre osservazioni, il piano economico finanziario PEF_RT_011_piano_finanziario_relazione_public_.pdf è oscurato in tutti i suoi allegati così come nei costi e in altri valori presenti nello stesso documento, questo rende non valutabili tutti gli aspetti legati a tale piano. I 6 allegati al piano finanziario vengono richiamati nello Studio d'Impatto Ambientale, ma il Piano Economico Finanziario viene richiamato in più punti anche nella "relazione tecnica di AIA", nella "relazione tecnica generale", nel documento "Benefici socio-economici" e questo rende incompleta la possibilità di valutare questi elaborati nonché incompleta, non soddisfacente e non condivisibile la risposta all'osservazione.

3.3 SALUTE PUBBLICA

Nonostante quanto dichiarato dal proponente, considerando che la discarica ha iniziato la propria attività oltre 30 anni fa che e, nel caso venga concesso l'ulteriore ampliamento, terminerebbe la post-gestione nel 2096 riteniamo necessaria e doverosa, da parte del valutatore, la richiesta di una VIS specifica per la discarica di Peccioli che preveda inizialmente lo studio dello stato di salute della popolazione residente intorno alla discarica.

La Valutazione di Impatto sulla Salute è da considerarsi come una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione.

Il suo scopo è fornire ai decisori valutazioni basate su conoscenze sistematiche e condivise, che consentano di scegliere fra diverse alternative rispetto alle conseguenze future delle opzioni che s'intende mettere in opera. La VIS pone al centro della complessità sociale la protezione e la promozione della salute della popolazione, affinché le scelte garantiscano il benessere complessivo degli individui, delle comunità e la sostenibilità del loro ambiente. Intesa in questo senso, la VIS appartiene all'insieme degli interventi della sanità pubblica. L'integrazione della procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) con le procedure correnti di VIA definisce la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS). Per Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS), in analogia con la definizione di VIS, si intende una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di

tali effetti all'interno della popolazione nell'ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo ambientale. La VIIAS, pertanto, costituisce una componente prevista di procedure già esistenti. Per molte esposizioni a rischio i limiti normativi non garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e che per molte sostanze non sono presenti riferimenti normativi. In questo contesto, utile riferimento è il principio di precauzione (CE 2002) inteso come scelta cautelativa da utilizzare nell'ambito di una analisi dei rischi (comprensiva delle fasi di valutazione, gestione e comunicazione dei rischi stessi).

3.4 COERENZA CON IL PRB

La risposta del proponente non è per noi condivisibile, né condividiamo il parere del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento Atmosferico (SPLEIA) utilizzato dalla proponente per rispondere.

Il progetto proposto prevede modifiche così significative che non può essere classificato come una mera "razionalizzazione funzionale", bensì come progetto per la creazione di una discarica di fatto "nuova". Quest'ultima risulta notevolmente diversa e di dimensioni significativamente superiori rispetto a quella attuale, costruita in adiacenza e solo parzialmente sovrapposta a quelle già esistenti.

Considerando che la discarica può ricevere solo rifiuti urbani trattati, oltre ad altre tipologie di rifiuti non pericolosi e che nel PRB non è previsto alcun abnorme ampliamento della discarica in esame, il proponente, con la propria richiesta anticipa e, a nostro modo di vedere, cerca di forzare il quadro di programmazione regionale portando al 2042 il termine dei conferimenti nel proprio sito. In assenza di un PRB aggiornato con i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti da realizzare / chiudere / ampliare / riconvertire a livello regionale, dove viene dimostrata l'assoluta necessità di quanto proposto dal proponente, chiediamo che il progetto in esame venga respinto

3.5 DIMENSIONAMENTO NON GIUSTIFICATO

Il proponente ripete semplicemente che il volume complessivo dell'impianto passa dai 7.095.000m³ originariamente previsti a 5.630.000m³ e che la volumetria proposta è necessaria a garantire la possibilità di un adeguato ripristino paesaggistico e ambientale del sito.

Riteniamo quanto affermato dal proponente estremamente forviante infatti, come già esposto nelle nostre osservazioni, la volumetria complessiva originaria prevista di 7.095.000m³ doveva essere raggiunta in 25 anni (cioè **283.800m³ / anno**) e questo valore di volumetria risultava **sproporzionato e non giustificato al fabbisogno di smaltimento annuo da soddisfare**; l'attuale autorizzazione viene richiesta per una volumetria di 5.630.000m³ da utilizzarsi in 18 anni (cioè **312.777m³ / anno**) pertanto la volumetria annua a disposizione del proponente sarebbe addirittura superiore a quanto non autorizzato con la precedente richiesta.

Gli osservanti ritengono che la volumetria richiesta sia abnorme e non necessaria a garantire un adeguato (ed opinabile) ripristino paesaggistico e ambientale del sito.

Il proponente non risponde in merito al disincentivo delle buone pratiche di gestione dei rifiuti causato da una così ampia disponibilità volumetrica per lo smaltimento di rifiuti.

La dimostrazione più evidente di come la disponibilità volumetrica disincentiva le buone pratiche di gestione dei rifiuti è data dalla risibile percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal comune di Peccioli, ben al di sotto degli obiettivi di legge (si veda anche la nostra osservazione n.10), e da alcuni dei comuni vicini che si "servono" della discarica di Legoli.

3.6 FABBISOGNI DI MERCATO


Il proponente non entra nel merito dell'osservazione e non risponde all'osservazione presentata. Il proponente afferma semplicemente che il dimensionato della discarica è adeguato in base alla loro stima e ritiene quanto proposto necessario per un recupero paesaggistico e ambientale del sito accettabile.

Quanto affermato è estremamente opinabile infatti il sistema di gestione dei rifiuti speciali, a differenza di quanto previsto per i rifiuti urbani, è un sistema "libero": flussi di rifiuti generati in Toscana possono essere trattati o smaltiti in altre regioni, mentre gli impianti operanti in Toscana possono trattare o smaltire rifiuti generati altrove inoltre i rifiuti speciali trattati o smaltiti in Toscana, possono provenire da altre regioni.

I dati relativi ai rifiuti speciali sottoposti a trattamento comprendono anche i rifiuti generati dagli stessi trattamenti dei rifiuti urbani e speciali, i rifiuti speciali sono spesso sottoposti a più trattamenti nello stesso impianto o in impianti diversi prima di essere avviati a recupero o smaltimento definitivi.

Le banche dati sui rifiuti speciali (RS) del Catasto nazionale riporta che al 2021 il 72,1% dei rifiuti speciali sono avviati a recupero di materia.

Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti speciali, anno 2021



Nella tabella 1.1/2 pubblicata dal proponente nello Studio d'Impatto Ambientale si evidenzia che le aziende con sede fuori Toscana esportano nella nostra Regione un quantitativo di rifiuti superiore a quelli esportato dalle aziende con sede in Toscana:

Importazione in Toscana ed esportazione fuori Toscana di rifiuti speciali totali secondo le dichiarazioni delle imprese dal 2011 al 2018 (dati in t/a)

Anno	Rifiuti speciali non pericolosi		Rifiuti speciali pericolosi		Rifiuti speciali Totali	
	Importati	Esportati	Importati	Esportati	Importati	Esportati
2011	1.490.368	1.603.610	266.437	306.998	1.756.805	1.910.609
2012	Non confrontabili con i dati omologhi della serie storica					
2013						
2014	1.527.465	1.339.064	294.941	230.939	1.822.405	1.570.003
2015	1.776.056	1.756.269	275.619	239.383	2.051.675	1.995.653
2016	1.904.788	2.006.087	307.969	234.251	2.212.757	2.240.338
2017	1.906.573	1.891.499	252.137	264.695	2.158.709	2.156.194
2018	1.848.700	1.787.587	187.710	219.361	2.036.410	2.006.947

Fonte: elaborazioni Arrr su dati Arpat - sezione regionale catasto rifiuti

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche dovrà sostenere interventi volti all'adozione di processi produttivi sempre più attenti alla riduzione degli sprechi di materia oltre a confermare il principio di prossimità del trattamento dei rifiuti urbani e speciali sancito dal dlgs 152/2006. Tale principio di prossimità dovrà essere attuato anche dalle altre Regioni facendo tendere allo zero la quantità di rifiuti esportati ed importati dalla Toscana.

Nella sola Valdera, oltre alla discarica per rifiuti speciali di Chianni, è attiva la discarica sita in loc. Gello di Pontedera (PI) gestita da Ecofor Service S.p.a che ha recentemente ricevuto l'autorizzazione allo smaltimenti di ulteriori 1.170.000t di rifiuti speciali per una volumetria di 1.050.000 m3.

Non risulta quindi giustificata la richiesta del proponente di ampliare la discarica in relazione ai fabbisogni di mercato.

3.7 SCARSA ATTENDIBILITÀ FLUSSI ANNUI

Il proponente conferma che i quantitativi di rifiuti da smaltire nella loro discarica non sono prevedibili, ma su tale previsione supponiamo, per l'impossibilità di visionare i dati, dovrebbe essere basato il piano finanziario che pertanto potrebbe non risultare attendibile.

3.8 MOTIVAZIONI PROGETTO

Il proponente non entra nel merito di quanto osservato ma si limita a riproporre il paragrafo 1.2 dello Studio di Impatto Ambientale che non risponde a quanto osservato.

Belvedere Spa dichiara:

Il progetto presentato da Belvedere Spa, che prende spunto da diversi elementi di valutazione, tra i quali, in primis l'opportunità e l'esigenza al tempo stesso di anticipare investimenti che possano contribuire ad accelerare la ripresa economica in seguito alla grande emergenza da Coronavirus, si regge su quattro argomenti portanti:

- la ripresa economica che dovrà seguire, dopo la grande emergenza che stiamo vivendo a seguito della pandemia da Coronavirus e il vero e proprio disastro economico che ha causato conseguenze del tutto imprevedibili, avrà bisogno di grandi investimenti; è quindi corretta e tempestiva la richiesta della Regione Toscana di predisporre un pacchetto di investimenti sui quali giocare una parte importante della ripresa;
- la Belvedere Spa ha la necessità di spostare gli impianti per procedere alla loro razionalizzazione, anche in rapporto alla collocazione degli investimenti fatti di recente (TMB) e di quelli in via di realizzazione (Impianto di Biometano);
- questo intervento suggerisce un diverso rimodellamento morfologico della discarica che andrà a migliorare sia l'aspetto complessivo dell'impianto sia la gestione ambientale;
- da questo rimodellamento ne potrà derivare il recupero di nuove e importanti volumetrie per mantenere in sicurezza la Toscana e permettere di sopperire anche alle emergenze nella gestione dei rifiuti non pericolosi che si dovessero presentare sul territorio.

I quattro argomenti non sono attendibili in quanto:

- La ripresa economica al momento è del tutto imprevedibile tant'è che BCE teme lo spettro della recessione per Europa; la Banca d'Italia nel Bollettino Economico n.3 – 2023

Le proiezioni sono circondate da un'incertezza elevata, con rischi al ribasso per la crescita

Il quadro macroeconomico continua a essere caratterizzato da forte incertezza. I rischi per la crescita sono orientati al ribasso e legati in particolare all'evoluzione del conflitto in Ucraina e alla possibilità di un irrigidimento delle condizioni di finanziamento maggiore di quanto atteso. I rischi per l'inflazione sono invece bilanciati e includono, al rialzo, una trasmissione incompleta della recente discesa dei prezzi dei beni energetici e, al ribasso, un deterioramento più marcato e duraturo della domanda aggregata; rimangono contenuti i rischi di una spirale salari-prezzi.

dichiara:

- La necessità del proponente di spostare gli impianti non è condizione necessaria per la richiesta d'ampliamento della discarica.
- Il proponente dichiara che l'attuale posizione dello sbarramento di fondovalle non è posizionato, dal punto di vista morfologico, in una posizione tale da garantire il miglior inserimento ambientale dell'impianto. Tale valutazione non era assolutamente presente nella richiesta di ampliamento presentata nel 2011, riportiamo di seguito un estratto di tale richiesta:

2.2 SBARRAMENTO DI VALLE: SETTO IN C.A.

2.2.1 DESCRIZIONE GENERALE

Il nuovo setto di sbarramento in calcestruzzo armato, da realizzarsi nell'ambito dell'ampliamento della discarica per RSU sita in località Legoli nel comune di Peccioli (PI), consiste nella realizzazione di un nuovo sbarramento posizionato a valle della discarica RSU attualmente in esercizio, ad una distanza di circa 240 m dallo sbarramento esistente.

Lo sbarramento è costituito da un argine in argilla opportunamente compattato e sagomato, che viene confinato a valle mediante un complesso setto-muro in cemento armato secondo lo schema riportato in Figura 3.




Figura 3- schema in sezione sbarramento

Esso è posizionato nella zona di massimo restringimento dei due versanti di terreno che formano l'invaso naturale e si sviluppa per una lunghezza di circa 140 m. La quota superiore è costante e pari a 129 m s.l.m., mentre l'altezza al di sopra del profilo attuale del terreno varia da un massimo di 9,0 m nella parte centrale fino ad intercettare il profilo attuale sui versanti laterali.

La stabilità dello sbarramento, sia in fase di esecuzione sia in fase di esercizio, viene garantita da adeguato ancoraggio del setto nello strato di argilla compatta, con quest'ultima che costituisce anche la base di imposta del fondo discarica, e sui versanti laterali.

Gli spessori dei diaframmi che formano il setto sono 120 cm nel tratto centrale, a cui corrispondono le massime altezze del muro di sostegno ancorato ai setti, 100 cm nei tratti intermedi e 80 cm ai lati. I diaframmi sono collegati superiormente mediante travi di testata aventi quote costanti a tratti in modo da seguire per quanto possibile l'orografia del terreno. La lunghezza dei diaframmi, comprese le travi di testata, è pari a 12 m.

Lo spostamento dello sbarramento di fondovalle così come il rimodellamento morfologico della discarica risulta pretestuoso ed ha il solo scopo di giustificare la richiesta di ampliamento.

3.9 RIFIUTI SPECIALI DA NON AUTORIZZARE

Il proponente non entra nel merito dell'osservazione, come già evidenziato al punto 3.6 non giustifica la volumetria richiesta con i fabbisogni di mercato.

Il proponente richiede l'autorizzazione anche per il conferimento a smaltimento dei seguenti rifiuti:

Rifiuti Speciali Non Pericolosi	
Codice CER	Descrizione
020103	scarti di tessuti vegetali
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040201
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	rifiuti plastici
101103	scarti di materiali in fibre a base di vetro
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
170504	terre e rocce da scavo
170506	Fanghi di dragaggio
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190503	compost fuori specifica
190801	vaglio
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi di quelli di cui alla voce 191301

motivando tale richiesta con una fantomatica esigenza del tessuto produttivo, una maggiore autonomia del sistema di gestione dei rifiuti e la possibilità di sopperire anche alle emergenze nella gestione dei rifiuti non pericolosi.

Osserviamo che tutti i codici CER contenuti nella richiesta (con la sola eccezione del 190102) sono già ammessi allo smaltimento nella discarica gestito da Ecofor Service Spa (a cui è stato recentemente concesso un ampliamento per 1.050.000m3) e pertanto le esigenze e le possibilità menzionate del proponente sono già sopperite da tale discarica sita a Pontedera(PI).

3.10 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI


Il proponente non entra nel merito dell'osservazione presentata ma afferma solo che il territorio comunale è lontano dai centri di aggregazione e di lavoro.

Il comune di Peccioli risultava geograficamente lontano dai centri di aggregazione anche negli anni in cui la popolazione cresceva inoltre la popolazione continua ad allontanarsi da Peccioli nonostante la “ricchezza” che Belvedere SpA dice di riversare sul territorio.

Molti cittadini di Peccioli sembrano non apprezzare la presenza della discarica gestita dalla Belvedere Spa visto che in circa 20 anni la popolazione residente è diminuita, in particolare vi è stato un decremento dal 2013, anno di approvazione dell’ampliamento della parte di discarica denominata “Legoli 2”:

Popolazione Peccioli 2001-2020

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Peccioli** dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



A conferma di quanto affermato sopra dobbiamo osservare che, nonostante il dispendio economico annuale sostenuto da Belvedere SpA nel tentativo di migliorare la propria immagine aziendale ed offuscare le problematiche legate alla discarica di Peccioli, i risultati per il comune di Peccioli si rivelano deludenti. Infatti, sia nel caso del tentativo di fusione con i comuni di Capannoli e Palaia del 2013, sia nel recente tentativo con il comune di Lajatico del 2023, i cittadini dei comuni limitrofi non

dimostrano apprezzamento per quanto esaltato dalle amministrazioni comunali di Peccioli bocciando i piani di fusione con tale comune.

Inoltre, per tentare di oscurare gli storici pessimi risultati nella raccolta differenziata, che nel 2020 si è fermata appena al 29,28% contro una media regionale del 62,12%, una parte delle risorse economiche vengono investite in operazioni che inducono a pensare ad approccio più vicino al “Green washing”.

Concedere un ampliamento di ben 4.330.000 m3, che si andrebbe a sommare al 2.030.000 mc già approvati, contrasterebbe con il concetto di economia circolare, disincentivando le pratiche di riduzione dei rifiuti e condizionerebbe in modo molto pesantemente il futuro economico dell'area, impedendo lo sviluppo di una economia basata su agricoltura e turismo.

3.11 AFFERMAZIONI DA VERIFICARE

Si richiede che sia la Regione a verificare quanto dichiarato dal proponente a pag.115 dello Studio d’Impatto Ambientale e cioè che la nuova area uffici e servizi coinvolge marginalmente un’area individuata e perimetrata con la sigla P3b (Pericolosità geomorfologica elevata) ma che in tale area non è presente alcuna instabilità essendo stata classificata a pericolosità geologica media (G.2) dal P.O.

Si richiede che sia la Regione a verificare quanto dichiara il proponente a pag.151 dello Studio d’Impatto Ambientale e cioè che la cartografia estratta dal Consorzio LAMMA non sia aggiornata e che quindi l’area oggetto della richiesta del proponente non interessi l’assetto idraulico della zona.

3.12 GARANZIA FINANZIARIA DURANTE LA GESTIONE E IN SEGUITO ALLA FINE DEL CICLO DI ATTIVITÀ DEL SITO DI SMALTIMENTO: VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE.

Il proponente risponde in modo superficiale affermando che le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie riportate nell'elaborato PEF_RT_012_piano, sostitutivo del precedente PEF_RT_011, rispettano le disposizioni di legge e saranno rilasciate al momento dell'autorizzazione alla gestione. Inoltre, il proponente dichiara che la Belvedere SpA ha già fornito alla Regione Toscana le adeguate garanzie finanziarie e che la responsabilità della gestione dei lotti di discarica post-mortem sarà assunta dal Comune di Peccioli, in conformità all'accordo stipulato tra Belvedere SpA e Comune, il quale è allegato integralmente alla presente documentazione (Allegato A – Convenzione 2019).

Considerando quanto dichiarato, **si osserva che i dati finanziari presenti nel PEF_RT_012 risultano oscurati, rendendoli inaccessibili al pubblico per la verifica. Pertanto, si richiede che tali informazioni siano rese pubbliche.**

Inoltre, poiché la risposta fornita dal proponente alle nostre osservazioni è ritenuta inadeguata e non verificabile, si sollecita la Regione a rispondere per iscritto all'Osservazione n.12, presentata in data 29.09.2023 (riportata integralmente di seguito), e a verificare l'accuratezza delle affermazioni avanzate dalla proponente in merito.

Inoltre, si fa osserva che l'approvazione del procedimento in questione, comprensivo del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), comporterebbe di fatto l'autorizzazione per la realizzazione e la gestione della nuova discarica denominata Legoli 3. Pertanto, si ritiene che, in conformità alle prescrizioni del Dlgs 36/2003 e successive modifiche, la proponente dovrebbe anticipatamente costituire le garanzie finanziarie richieste dalla legge a favore della Regione. A tal fine, si richiede una risposta scritta da parte della Regione in merito a questa questione.

Infine, si osserva che nel documento PEF_RT_012 la proponente ammette che la gestione post-mortem della discarica attualmente in esercizio (Legoli 1 e Legoli 2), e della discarica oggetto della presente richiesta di autorizzazione (Legoli 3), sarà a carico del Comune di Peccioli, in virtù dell'accordo citato tra Belvedere e Comune, allegato integralmente alla presente (Allegato A – Convenzione 2019).

In considerazione di questa situazione, si ritiene che la stessa sia estremamente inconsueta e richieda ulteriori chiarimenti da parte del proponente e della Regione. Si avanza l'opinione che, se sarà il Comune di Peccioli ad assumersi la gestione post-operativa delle discariche di Legoli (Legoli 1, 2 e 3), allora - in conformità all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2003 e delle leggi ad esso collegate - dovrebbe essere

il Comune di Peccioli, in qualità di gestore della fase post-operativa, e non Belvedere SpA, a costituire le necessarie garanzie finanziarie per la gestione post-operativa a favore della Regione.

A tal proposito, si richiede espressamente alla Regione di effettuare una verifica e fornire chiarimenti per iscritto su:

1. Chi sia effettivamente il gestore della fase post-operativa delle discariche denominate Legoli 1, Legoli 2 e Legoli 3.
2. Se le garanzie finanziarie per la gestione post-operativa dei lotti pregressi (Legoli 1 e 2), dichiarate dalla proponente come già rilasciate a favore della Regione Toscana, siano effettivamente conformi alle prescrizioni di legge. Si consideri il presupposto che la Belvedere S.p.A., nel documento PEF_RT_012, afferma di non essere il gestore di questa fase e di essere sollevata da qualsiasi responsabilità di gestione in quel periodo.

* * *

In forza della direttiva Ue 2018/50, che aggiorna la precedente del 1999, i gestori delle discariche devono prestare garanzia finanziaria per assicurare che tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla successiva gestione dell'area.

Nel recepimento italiano della direttiva (Dlgs 36/2003 e 152 del 2006), le garanzie finanziarie per la gestione delle discariche sono previste dall'articolo 14, Dlgs 36/2003 che obbliga il gestore a costituirle in favore dell'ente che ne autorizza realizzazione ed esercizio.

Le garanzie sono due: una riguarda attivazione e gestione operativa della discarica (comprensiva delle procedure di chiusura); assicura l'adempimento delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed è «commisurata alla capacità autorizzata» e alla classificazione della discarica. È trattenuta per almeno due anni (ma, di fatto, è correlata alla durata dell'autorizzazione).

L'altra riguarda la gestione post operativa (cioè successiva alla chiusura dell'impianto), assicura l'esecuzione puntuale delle procedure di dismissione della discarica ed è «commisurata al costo complessivo» della gestione. È trattenuta per almeno trenta anni.

Le garanzie finanziarie sono costituite in base all'articolo 1, legge 348/1982 e sono rappresentate da cauzione, polizza assicurativa e fideiussione bancaria.

A tal proposito osserviamo che:

- A Belvedere S.p.a. – gestore della discarica e dunque il soggetto che per Legge (art. 14 del Dlgs 36/2003) è obbligato a costituire le garanzie finanziarie per la realizzazione e gestione della stessa – non ha allegato alle domande di autorizzazione nessun tipo di garanzia finanziaria regolarmente costituita in favore della Regione – ente che ne autorizza la realizzazione e l'esercizio – nelle forme prescritte dall'articolo 1 della Legge 348/1982, ossia cauzione, polizza assicurativa o fideiussione

bancaria, che possano essere trattenute per i tempi minimi prescritti dalla legge, relativamente al progetto di nuovo ampliamento richiesto (Legoli 3);

- B Belvedere S.p.A. – gestore della discarica e dunque il soggetto che per Legge (art. 14 del Dlgs 36/2003) è obbligato a costituire le garanzie finanziarie per la realizzazione e gestione della stessa – non ha allegato alle domande di autorizzazione nessun tipo di garanzia finanziaria regolarmente costituita in favore della Regione – ente che ne autorizza la realizzazione e l’esercizio – nelle forme prescritte dall’articolo 1 della Legge 348/1982, ossia cauzione, polizza assicurativa o fideiussione bancaria, che possano essere trattenute per i tempi minimi prescritti dalla legge, relativamente ai lotti pregressi, ossia alla discarica attualmente in esercizio (Legoli 1 e 2);
- C. In merito alle garanzie finanziarie (cosa ben diversa dagli “accantonamenti” !) richieste dalla Legge (art. 14 del Dlgs 36/2003) relative alla gestione dei lotti pregressi, nell’elaborato INT-RT-010 la Belvedere S.p.A. dichiara di essere sollevata da qualsiasi responsabilità in virtù di un accordo privato sottoscritto con il Comune di Peccioli che si allega per intero alla presente. (Allegato A – Convenzione 2019);

6.5. PIANI ECONOMICO FINANZIARI – ACCANTONAMENTI RELATIVI ALLE GESTIONI DEI LOTTI PREGRESSI

dovranno essere indicati gli accantonamenti relativi alle gestioni dei lotti pregressi da distinguere rispetto a quelli previsti nel progetto.

Gli accantonamenti relativi alla gestione dei lotti non sono e non saranno effettuati dalla Belvedere Spa in ragione della Convenzione sottoscritta con il Comune di Peccioli della quale di seguito riportiamo un estratto inerente a quanto richiesto.

		REP. n. 100/2019
COMUNE DI PECCIOLI		
(Provincia di Pisa)		
CONVENZIONE TRA COMUNE DI PECCIOLI E BELVEDERE S.P.A.		
L'anno duemiladiciannove e questo di Venti del mese di Dicembre		
nel Palazzo Comunale; ---		
TRA:		
Il COMUNE DI PECCIOLI		
sua qualità di sindaco <i>pro tempore</i> del predetto Comune; ---		
E:		
BELVEDERE S.p.A.		
consiglio di amministrazione; ---		
PREMESSO CHE:		
... OMISSIS...		

a tal proposito si osserva, che:

- tale accordo non può sostituire le garanzie finanziarie (cauzione, polizza assicurativa o fideiussione bancaria) che la Belvedere S.p.A. – attuale gestore della discarica di Legoli – è obbligata a costituire, ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 36/2003, in favore della Regione – ente che ne ha autorizzato la realizzazione e l’esercizio e oggi potrebbe autorizzarne la modifica sostanziale – anche relativamente ai lotti attualmente in coltivazione o pregressi;
 - tale accordo è una scrittura privata, modificabile in qualsiasi momento dai sottoscrittori (e più volte modificato negli ultimi 25 anni) che non offre le garanzie minime richieste dalla legge (articolo 1 della Legge 348/1982) ne può essere trattenuta a garanzia;
 - in mancanza di garanzie finanziarie adeguate, conformi agli obblighi previsti dalla legge, si potrebbe configurare una violazione del Dlgs 36/2003;
 - nel bilancio del Comune di Peccioli non si riscontrano, comunque, “accantonamenti” o “cauzioni” specifiche a garanzia della gestione post-mortem della discarica di Legoli;
- D. la Belvedere S.p.A. dovrebbe correggere e aggiornare i documenti INT-RT-10 e PEF-RT-011 integrando i costi per la gestione dei lotti attuali e pregressi;
- E. la Belvedere S.p.A. dovrebbe fornire garanzie finanziarie conformi articolo 1 della Legge 348/1982 (cauzione, polizza assicurativa e fideiussione bancaria) anche per la gestione operativa e post-operativa dei lotti attuali e pregressi.

3.13 FINE DEL PERIODO DI GESTIONE OPERATIVA E POST OPERATIVA: ANALISI DEL RISCHIO.

Il proponente si limita a fornire una risposta sommaria sostenendo che l'analisi del rischio, come richiesto dall'allegato 7 del Dlgs 36/2003, sarà presentata non prima del 2045. Si ritiene che questa interpretazione del Dlgs 121/2020 sia erronea e si richiede espressamente alla Regione di fornire chiarimenti su questo punto, rispondendo per iscritto all'Osservazione n.13, da noi presentata in data 29.09.2023 (riportata integralmente di seguito).

Si osserva, infine, che in assenza di tale analisi durante la fase istruttoria, l'autorizzazione in questione non dovrebbe essere rilasciata.

* * *

Con riferimento al paragrafo 6.6 dell'elaborato INT-RT-10 si osserva la mancanza dell'Analisi del rischio, ai sensi dell'allegato 7 del Dlgs 36/2003, già a suo tempo richiesta dalla Regione.

6.6. POST-GESTIONE

Riguardo la fase di post-gestione, il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 art. 8 comma 1 lettera m) prevede che "i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009"; si chiede di stimare la produzione di percolato post-gestione fino al raggiungimento delle condizioni di cui all'art. 13 comma 6-bis del D.Lgs. 36/2003 "La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche". A tal fine dovrà essere prevista una eventuale post-gestione superiore a 30 anni.

Si contesta nuovamente la risposta del proponente e si chiede alla Regione di rispondere e chiarire espressamente quanto da noi osservato **con l'Osservazione n.14 da noi presentate in data 29.09.2023 (che riportiamo per intero qui di seguito).**

* * *

Si osserva che il progetto in esame, sebbene descritto dalla società proponente come *“Razionalizzazione funzionale degli impianti di servizio e contestuale recupero di nuove volumetrie della discarica di Legoli”*, in realtà ha come oggetto principale il terzo ampliamento della discarica di Legoli, per un ulteriore volumetria di 4.330.000 metri cubi di rifiuti, e che tali rifiuti si aggiungeranno, senza soluzione di continuità, ai 4.490.000 di metri cubi di rifiuti già approvati nel 2012 dalla Provincia di Pisa con la DD n. 2857 per quello che al tempo fu definito *“Secondo ampliamento della discarica per rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi sita in località Legoli nel Comune di Peccioli”*, attualmente non ancora completato.

Nei documenti prodotti si dichiara, infatti, più volte che il progetto in esame richiede un “aumento volumetrico” della discarica di Legoli, che tale aumento risulta “pari a 4.330.000 di metri cubi di rifiuti” e che tale volumetria è “nuova” rispetto alla situazione esistente e a quella autorizzata con la DD n. 2857 del 2012.

Di conseguenza si osserva che il progetto in esame non prevede nessun “recupero” di volumetrie esistenti, così come si osserva che l’espressione “recupero di nuove volumetrie” è un ossimoro – una contraddizione in termini – soprattutto per una discarica in cui si conferiscono rifiuti.

Ciò considerato, si suggerisce alla Regione Toscana di valutare l'opportunità, all'interno del procedimento autorizzativo in oggetto, di sostituire il titolo del progetto in esame con il seguente:

“TERZO AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITA' LEGOLI NEL COMUNE DI PECCIOLI PER UNA NUOVA VOLUMETRIA PARI A 4.330.000 DI METRI CUBI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI”.

Questo per identificare correttamente e senza ambiguità, sin dal titolo, il reale oggetto dei lavori per cui si richiede autorizzazione e la portata – in termini di volumi, impatto ambientale e temporale – della richiesta sottoposta a PAUR.

3.15 MANCATO INSERIMENTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE

Anche in questo caso, si contesta la risposta del proponente, il quale, nel citare un parere del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento Atmosferico (SPLEIA), estrapolandolo dal contesto e **confondendo la "pianificazione di dettaglio" con la pianificazione sovra-ordinata regionale e il piano di gestione dei rifiuti**. Nella ferma convinzione che le normative nazionali e regionali impongano che tutta l'impiantistica riguardante la gestione dei rifiuti, in particolare quella di smaltimento, debba essere preventivamente determinata nell'ambito dei piani sovraordinati di gestione dei rifiuti, si richiede espressamente alla Regione di rispondere e chiarire questo punto, **rispondendo per iscritto all'Osservazione n.15, da noi presentata in data 29.09.2023** (riportata integralmente di seguito).

In ogni caso, si chiede alla Regione di specificare con precisione quale legge o articolo di legge stabilisca che le discariche di rifiuti speciali non debbano essere inserite negli strumenti di pianificazione sovraordinati di gestione dei rifiuti, come affermato ma non giustificato dalla proponente.

* * *

Per quanto riguarda l'impianto di discarica oggetto del presente procedimento osserviamo che il medesimo impianto non è previsto negli strumenti di pianificazione regionali attualmente vigenti.

Vale a dire che esso è al di fuori di qualunque previsione di piano che si pone, per legge, in posizione di necessaria sovra-ordinazione rispetto a ogni progetto attinente a impianti di smaltimento.

Che il progetto sottoposto a PAUR e valutazione d'impatto ambientale non faccia parte della strumentazione di piano, appare riconosciuto dalla stessa società proponente la quale, in nessun documento menziona a quale previsione di piano il nuovo ampliamento si riferisca, ragionando piuttosto come se la presenza dell'impianto di discarica attualmente in essere legittimi il suo nuovo "ampliamento volumetrico" senza sottostare alle procedure di piano.

La situazione di fatto descritta costituisce evidente violazione delle previsioni normative che, in sede nazionale e regionale, impongono che tutta l'impiantistica riguardante la gestione dei rifiuti, ed in particolare quella di smaltimento, debba essere previamente determinata nell'ambito dei piani.

Ed è del tutto insostenibile che l'utilizzo dello stesso sito di una discarica in essere, e oltretutto con una estensione aggiuntiva, possa di per sé derogare agli obblighi di piano.

Riteniamo sia violato anche ed in particolare l'articolo 9 del Dlg 36 /2003 il quale fa obbligo che il progetto di discarica – qualunque discarica senza distinzione tra discarica nuova o di ampliamento - sia coerente con le previsioni di contenuti del piano di gestione dei rifiuti.

Di nuovo si ritiene la risposta del proponente all'osservazione in oggetto sbrigativa e incompleta, e pertanto si chiede alla Regione di rispondere **rispondendo per scritto all'Osservazione n.16 da noi presentata in data 29.09.2023 (che riportiamo per intero qui di seguito)** e di verificare quanti dichiarato dalla proponente.

* * *

In merito agli impatti negativi di maggiore rilevanza, a pag. 14 del documento SNT-RT-010 "Sintesi non tecnica", il proponente riporta:



POLO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI LEGOLI
RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DEGLI IMPIANTI DI SERVIZIO DELLA DISCARICA
E CONTESTUALE RECUPERO DI NUOVE VOLUMETRIE

Pag. 14 di 18

Gli impatti negativi di maggiore rilevanza che la gestione dell'attività può indurre sulle varie componenti ambientali, sono risultati di carattere locale e riconducibili alla potenziale introduzione di fattori inquinanti nell'aria, di disturbo dovuto ad eventuali emissioni odorigene, all'aggravio della pressione sulla viabilità; tali effetti sono indotti sia nelle condizioni normali di esercizio che in caso di malfunzionamento o rischio.

Nello svolgimento dello Studio di Impatto Ambientale è stato quindi evidenziato che siamo in presenza di un impianto di gestione rifiuti autorizzato e in esercizio, e che la gestione dell'attività in oggetto comporta inevitabilmente il dover sopportare un costo ambientale che normalmente risulta più evidente a livello locale ma compatibile se inserito e valutato in un contesto territoriale più vasto, nel quale gli effetti negativi sono assenti, sostenibili o sovrastati da quelli positivi.

Nello svolgimento dello Studio di Impatto Ambientale sono infatti state prese in considerazione non solo le situazioni locali eventualmente interessate negativamente dall'impianto, ma anche gli effetti a più larga scala, positivi, relativi alla presenza dell'impianto stesso, sia dal punto di vista dei benefici ambientali, in quanto la presenza dell'impianto consente:

- la riduzione delle pratiche improprie di smaltimento e dei rischi connessi
- l'ottimizzazione dei servizi e della logistica di raccolta di Ambito

sia dal punto di vista dei benefici economici in quanto l'impianto consente di ottenere:

- il contenimento dei costi di gestione dei rifiuti
- una maggiore autoregolazione ed autonomia territoriale
- occupazione di personale
- il mantenimento di procedure ecosostenibili
- una positiva ricaduta sull'indotto locale.

Si evince quindi che lo Studio ritenga gli impatti negativi fisiologici, di minore importanza e addirittura "necessari" se paragonati ai ben maggiori benefici che l'impianto, a loro avviso, consente di ottenere in un contesto territoriale più vasto.

Riteniamo essenziale ricordare che, in particolare a partire dall'anno 2014 ed a seguire, sono stati presentati numerosi esposti per maleodoranze ad ARPAT e segnalazioni al Comune di Palaia, prevalentemente da parte di cittadini residenti nella frazione di Montefoscoli. Più volte l'accaduto è stato ripreso dalla stampa locale.

Di tali eventi non era stato tenuto di conto né nella SIA né nell'altra documentazione di analisi degli impatti presentata in occasione della precedente richiesta di ampliamento presentata nel 2021, poi respinta da Regione Toscana. Belvedere nella risposta alle osservazioni presentate all'epoca si limitava poi a rispondere solo che lo studio di impatto odorigeno era stato sviluppato secondo le indicazioni contenute nella normativa ambientale vigente e delle linee guida disponibili.

A tale proposito ricordiamo invece i pareri riportati nel verbale della Conferenza dei Servizi del 06/10/2022:

ARPAT (pag 13): *“Belvedere provvederà alla misura semestrale delle emissioni diffuse di biogas e, in caso di conclamate problematiche di odori diffusi che potrebbero insorgere nel corso della normale operatività dell’insediamento, Belvedere valuterà la possibilità di effettuare interventi di mitigazione sugli impianti già realizzati”.*

Azienda USLToscana Nord Ovest Dip. Della Prev. Pisa (pag 23-24-25):

“Pertanto, considerato che impatti potenziali anche solo odorigeni, possono andare ad incidere negativamente sulla qualità della vita della popolazione residente SI PRESCRIVE alla ditta proponente di prevedere ulteriori misure di mitigazione per ridurre le maleodoranze in caso permanessero successive segnalazioni dei residenti delle aree limitrofe, e mettere in atto tempestivamente tutte le possibili azioni atte a limitare problematiche di distress odorigeno della popolazione”.

Risalgono solo a pochi giorni fa diversi altri fenomeni con conseguenti segnalazioni di cittadini alla Polizia Municipale del Comune di Palaia. Comune di Palaia che segue la vicenda da anni dandone ampio e preoccupato risalto nelle osservazioni dallo stesso presentate in occasione della precedente richiesta di ampliamento datata 2021.

Considerato che gli impatti negativi sono già a tutt'oggi ben presenti riterremmo fin da subito fosse richiesto al proponente dettaglio degli interventi di mitigazione nonché un monitoraggio e un piano di sorveglianza e controllo in continuo accessibile al pubblico.

Altresì che fosse prevista una compensazione per la cittadinanza che da anni subisce gli impatti negativi di maggiore rilevanza.

Ci permettiamo di ricordare che tali maleodoranze potrebbero configurarsi (pur rispettose dei limiti di legge) come molestie olfattive e provocare “pregiudizio alla vivibilità e salubrità ambientale”.

3.17 NUOVA DISCARICA

La risposta del proponente non è per noi condivisibile, né condividiamo il parere del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento Atmosferico (SPLEIA) utilizzato dalla proponente per rispondere, che appare quantomeno contraddittorio.

A tal proposito si osserva nuovamente che i documenti presentati da Belvedere S.p.A. per la nuova richiesta di ampliamento della discarica di Legoli (Legoli 3) sottoposta a Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) evidenziano chiaramente che:

- il nuovo progetto di ampliamento proposto prevede una modifica del perimetro della discarica rispetto allo stato attualmente autorizzato e l'occupazione di nuovo suolo rispetto all'attuale impronta a terra della discarica.

Si osserva inoltre che:

- il nuovo progetto prevede un ampliamento di volumetria di oltre 4.000.000 di metri cubi di rifiuti, il che significa un sostanziale raddoppio di volumetria della discarica attuale;
- il nuovo progetto di ampliamento proposto prevede la demolizione e la nuova costruzione – in altro sedime – della diga di sbarramento deputata a contenere la massa dei rifiuti, dell'impianto di trattamento del percolato, del nuovo impianto di gestione del biogas, del nuovo impianto di cogenerazione, del nuovo impianto di gestione del percolato comprensivo dell'impianto di trattamento del percolato stesso, della nuova cabina elettrica, di nuovi servizi, uffici, spogliatoi, magazzini, viabilità, la realizzazione di un nuovo scarico delle acque reflue sul torrente "Cerretello" e tutta una serie di nuove opere civili e impiantistiche assolutamente sostanziali.
- la discarica di Legoli attualmente in esercizio (Legoli 2) era destinata ad accogliere solo rifiuti urbani tal quali e frazioni derivate da rifiuti urbani (frazione secca, sovvalli, stabilizzato); con l'attuale richiesta Belvedere S.p.A. richiede l'autorizzazione a smaltire a Legoli anche rifiuti speciali non pericolosi (tra cui fanghi industriali, rifiuti conciarati contenenti cromo, scarti provenienti dalla produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone, ceneri pesanti etc., vedi tabella seguente), una modifica sostanziale rispetto alla destinazione d'uso della discarica attuale.

Rifiuti Speciali Non Pericolosi	
Codice CER	Descrizione
020103	scarti di tessuti vegetali
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040201
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
070213	rifiuti plastici
101103	scarti di materiali in fibre a base di vetro
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
170504	terre e rocce da scavo
170506	Fanghi di dragaggio
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190503	compost fuori specifica
190801	vaglio
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
191212	altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

Tutto ciò considerato, si osserva che il progetto proposto prevede modifiche talmente rilevanti da non poter essere considerato come una semplice “razionalizzazione funzionale”; si tratta – piuttosto – del progetto per la realizzazione di discarica di fatto “nuova”, sostanzialmente diversa e significativamente più grande di quella attuale, costruita in adiacenza e solo in parte in sovrapposizione a quelle esistenti. Pertanto, si osserva che l’applicazione dei criteri di localizzazione previsti dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB, Allegato 4) dovrebbe essere applicata senza deroghe o esclusioni interpretative che potrebbero essere considerate di favore, né per quanto riguarda la verifica dai centri abitati, né nel confondere il perimetro della discarica con l’area di interrimento dei rifiuti, né nel verificare con la massima attenzione i documenti di progetto presentati da Belvedere, da cui si evince che la nuova discarica Legoli 3 prevede ampliamenti limitati – ma pur sempre ampliamenti – anche nella zona più vicina al centro abitato di Legoli e comunque entro la fascia di rispetto di 500 metri dallo stesso.

Si chiede pertanto allo SPLEIA di motivare meglio quanto asserito in maniera contraddittoria nella nota del 4.10.23 e si chiede alla Regione di chiarire espressamente questo punto, rispondendo per scritto alle Osservazione n. 18, 19 e 20 da noi presentate in data 29.09.2023 (che riportiamo per intero qui di seguito).

3.18 VERIFICA DI LOCALIZZAZIONE

Si osserva che i documenti presentati da Belvedere S.p.A. per la nuova richiesta di ampliamento della discarica di Legoli (vedi ad esempio doc. VIN_EG_020 e VIN EG_030, tra gli altri) evidenziano chiaramente che:

- non è garantita una fascia di rispetto di almeno 500 metri tra il perimetro della discarica oggetto di valutazione e il confine del centro abitato di Legoli, nonostante la distanza inferiore a 500 metri dai centri abitati sia considerata **“fattore escludente”** – vincolo assoluto all'utilizzo della area compresa in tale fascia – ai sensi del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB), Allegato 4, punto 3.4.2:

Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998)

3.4.2 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi

Le discariche per rifiuti non pericolosi non devono ricadere in:

24. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;

3.19 FASCIA DI RISPETTO

Si osserva che i documenti presentati da Belvedere S.p.A. per la nuova richiesta di ampliamento della discarica di Legoli (vedi ad esempio doc. VIN_EG_020 e VIN EG_030, tra gli altri) appaiono errati perché:

- il perimetro del centro abitato di Legoli riportato nei documenti non è quello individuato ai sensi del Codice della Strada che, secondo la legge, coincide sempre con il cartello di inizio del centro abitato e che – comunque – attualmente non coincide più con quello indicato nel 1993 (trenta anni fa!) nell'allora Programma di Fabbricazione di Peccioli (VIN-AL-020);
- non identificano la fascia di rispetto di 500 metri dal centro abitato di Legoli ma riportano soltanto un cerchio con due raggi di 500 metri che non hanno un centro comune.

Nello specifico la tavola è errata perché:

- il perimetro è errato;

- la fascia di rispetto di 500 metri non può essere individuata con un cerchio ma può solo essere individuata con un offset del perimetro del centro abitato di Legoli, identificato ai sensi del Codice della Strada;
 - un cerchio non può avere, per definizione, due centri distinti.
- Si ritiene, pertanto, che tali documenti siano fuorvianti e debbano essere corretti.



Posizione del limite del centro abitato di Legoli ai sensi del Codice della Strada (posizione del cartello inizio centro abitato su Via di Ripalta) e raggio di 500 m dallo stesso



Posizione del limite del centro abitato di Legoli ai sensi del Codice della Strada

(posizione del cartello inizio centro abitato su Via di Ripalta) e raggio di 500 m dallo stesso.



Posizione del cartello inizio centro abitato su Via di Ripalta) e raggio di 500 m dallo stesso.

3.20 DIFFERENZA TRA PERIMETRO DELL'IMPIANTO E AREA DI INTERRAMENTO DEI RIFIUTI

Si osserva che nei documenti presentati da Belvedere S.p.A. per la nuova richiesta di ampliamento della discarica di Legoli (vedi ad esempio doc. VIN_EG_020 e VIN EG_030, tra gli altri) si continua sistematicamente a tentare di confondere il perimetro dell'impianto con il perimetro dell'area di interrimento dei rifiuti. Ciò al fine di tentare di dimostrare che la nuova discarica (Legoli 3) di cui si sta chiedendo l'autorizzazione rispetterebbe le prescrizioni del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) indicate nell' Allegato 4, punto 3.4.2, comma 24.

Si osserva che tale insistito e insistente tentativo appare errato perché le prescrizioni del PRB, così come le leggi sovraordinate da esso richiamate, sono chiare e non lasciano spazio a fantasiose interpretazioni o deroghe:

Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998)

3.4.2 Criteri di localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi

Le discariche per rifiuti non pericolosi non devono ricadere in:

24. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto;

Si chiede, pertanto, che l'Autorità Competente faccia chiarezza – una volta per tutte – su questo punto.

Chiediamo pertanto che la Regione e all'ufficio SPLEIA si esprima nel merito di ciascuna nostra osservazione.

I Sottoscrittori dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, e dell'art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/via> .

Elenco Allegati:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Allegato A: Convenzione 2019 tra Comune di Peccioli e Belvedere S.P.A.;

L'Allegato 1 "Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/via> .

La Regione Toscana valuti se pubblicare sul proprio sito l'allegato A

Luogo e data: Peccioli 12/12/2023